



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u5990/04 del 29/11/2004

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

DIRITTO SOCIETARIO: APPROVATO LO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO

Premessa

Giovedì 28 ottobre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in seduta preliminare, lo schema di decreto recante *"disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni, recanti la riforma del diritto societario, nonché del decreto legislativo n. 37 del 2004, recante modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e al testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998"*.

La bozza di decreto approvata in Consiglio dei ministri, tuttavia, si limita a interventi di dettaglio sulle norme e non si estende a modifiche di struttura.

Come chiarito dalla Relazione di accompagnamento al decreto, la scelta di un intervento di carattere minimale è stata determinata, oltre che dalla lunga *vacatio legis* che ha preceduto l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale e sostanziale, anche dall'avvenuto adeguamento degli statuti societari alle nuove disposizioni inderogabili.

Il decreto correttivo in esame, che si compone di soli 39 articoli, presenta:

- modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo n. 5 del 2003, recante il nuovo processo societario;
- modifiche e integrazioni al Codice Civile, nella parte in cui regola il nuovo diritto societario;
- modifiche alle norme di attuazione del codice civile, di cui al Regio Decreto n. 318 del 1942, recante *"Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie"*;
- modifiche al testo unico bancario di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993.

Tra le modifiche al codice civile, sono, peraltro, inserite due nuove disposizioni, originariamente contenute nel disegno di legge per la tutela del risparmio, che disciplinano, rispettivamente, le operazioni con parti correlate (sulle quali, si vedano le osservazioni al § 2.1) e l'emissione di obbligazioni all'estero da società italiane.

Il provvedimento è, attualmente, all'esame delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, chiamate a esprimere il relativo parere nel termine di 60 giorni, così come previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, della L. 366/2001.

Nella presente Circolare si esaminano le singole disposizioni normative contenute nel testo del decreto correttivo.

La versione definitiva del provvedimento normativo sarà oggetto di una nuova comunicazione a cura del Servizio Fiscale dell'Unione Industriali.

1. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL D.LGS. N.5/2003

Il Capo I del decreto in esame contiene modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2003, introduttivo del processo societario, che seguono quelle già introdotte dall'avviso di rettifica e dall'errata corrige del luglio 2003 e quelle del decreto correttivo del febbraio 2004.



Unione mese

Notiziario mensile

Ad alcuni interventi di natura puramente formale, se ne affiancano altri più consistenti, finalizzati a risolvere alcuni dubbi che si sono prospettati in dottrina circa la corretta applicazione delle nuove regole processuali. E' opportuno precisare che le modifiche trovano applicazione per tutte le controversie societarie, anche per quelle già pendenti.

Queste le norma oggetto di modifica.

Art. 1 - Modifiche all'art. 5 "Forme e termini della costituzione del convenuto"

L'art. 1 del decreto realizza una modifica meramente formale al primo comma dell'art. 5 inserendo, dopo la parola "ovvero" le parole "dalla scadenza".

Art. 2 - Modifiche all'art. 7 "Repliche ulteriori"

L'art. 2 apporta all'art. 7 del D.Lgs. n. 5/03 le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche".

b) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"Se nel corso del processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti, né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate".

L'intervento correttivo previsto dalla lettera a) risponde ad un'evidente esigenza di garanzia del contraddittorio. Si è voluto, infatti, riconoscere al giudice relatore la possibilità di concedere un ulteriore termine per le repliche. Come precisa sul punto la Relazione, l'opportunità di questa modifica si è resa necessaria dall'eventualità che una delle parti, "beneficiando del gioco delle parti", introduca a ridosso della scadenza del termine massimo di ottanta giorni previsto per lo scambio delle memorie, un fatto o una contestazione, precludendo alle altre parti di controreplicare.

La modifica di cui alla lettera b) costituisce uno degli interventi più qualificanti dell'intervento correttivo.

Il legislatore ha voluto, infatti, stabilire le modalità di scambio di memorie tra le parti, nell'ipotesi del processo con pluralità di parti, disciplinando espressamente, questa possibilità nell'ambito del rito societario.

Art. 3 - Modifiche all'art. 8 "Istanza di fissazione di udienza"

Il successivo art. 3 del decreto correttivo apporta all'art. 8 necessarie modifiche di coordinamento derivanti dalla espressa previsione del processo a pluralità di parti, introdotto dal citato articolo 2 del decreto in commento.

Queste le modifiche recate all'art. 8:

a) al comma 1, lett. b), le parole "da parte del convenuto" sono soppresse;

b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero dalla scadenza del relativo termine";

c) al comma 2, lettera b), le parole "se ha chiamato" sono sostituite dalle parole "se sono stati chiamati";

d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero dalla scadenza del relativo termine";

e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero dalla scadenza del relativo termine";

f) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

6. "Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo".

Art. 4 - Modifiche all'art. 10 "Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza"



Unione mese

Notiziario mensile

All'art. 10 del decreto legislativo n. 5/03, è aggiunta, dopo il secondo comma, la seguente previsione: *"La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti e in precedenza non specificamente contestati"*.

La modifica estende la regola della presunzione legale di utilizzabilità dei fatti non contestati, fino ad ora prevista per il solo processo contumaciale di cui all'art. 13, co. 2, D. Lgs. n. 5/03 (si veda la nostra Circolare n. u2919 del 23 maggio 2003), a tutte le ipotesi in cui la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza interrompa lo scambio delle memorie tra le parti costituite.

Art. 5 - Modifiche all'art. 17 "Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento"

Al fine di coordinare la disciplina delle notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla regolamentazione del processo con pluralità di parti, introdotto dall'art. 2 del presente decreto, si è aggiunto, dopo il secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo n. 5/03, il seguente comma:

3. *"Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione"*.

Art. 6 - Modifiche all'art. 38 "Organismi di conciliazione"

L'art. 6 del decreto correttivo modifica un errato rinvio legislativo contenuto nel secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 38.

La norma, che regola gli organismi di conciliazione, fa impropriamente riferimento all'art. 4 della legge 29 dicembre 1993. La nuova versione normativa, così come sostituita dal decreto correttivo, fa invece riferimento all'art. "2".

2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE

Il Capo II del decreto in esame apporta modifiche ai Titoli V e VI del Codice Civile, recanti la nuova disciplina sostanziale del diritto delle società.

Come precisato in premessa, il decreto correttivo non si limita a intervenire sulle norme introdotte a seguito del decreto legislativo n. 6, ma inserisce, dopo l'art. 2391, una nuova disposizione che regola le *"Operazioni con parti correlate"* ed aggiunge un nuovo comma all'art. 2412 c.c., al fine di disciplinare l'emissione di obbligazioni all'estero da società italiane, negoziate in Italia.

2.1 Società per azioni

Art. 7 - Modifiche all'art. 2346 c.c. "Emissioni delle azioni"

L'art. 7 introduce modifiche all'art. 2346 del codice civile, sostituendo, al quarto comma, secondo periodo, le parole *"L'atto costitutivo"* con *"Lo statuto"*, uniformando, così, i richiami contenuti nella stessa norma alle previsioni statutarie.

Art. 8 - Modifiche all'art. 2359 c.c. "Società controllate e società collegate"

L'art. 8 apporta una correzione meramente formale al terzo comma dell'articolo che disciplina le società controllate e le società collegate, sostituendo le parole *"in borsa"* con *"in mercati regolamentati"*.

Art. 9 - Modifiche all'art. 2364 c.c. "Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza"



Unione mese

Notiziario mensile

L'art 9 modifica il secondo comma, secondo periodo, dell'art. 2364 c.c., sostituendo la congiunzione "e" con la parola "ovvero".

Premesso che, ai sensi della norma in esame, per l'approvazione del bilancio, lo statuto può disporre che, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la relativa assemblea può essere convocata anche nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in luogo del termine breve di 120 giorni, l'introduzione della disgiunzione "ovvero", in luogo della congiunzione "e" chiarisce che le due condizioni che consentono il differimento del termine sono tra loro alternative.

Art. 10 - Modifiche all'art. 2370 c.c. "Deposito delle azioni"

L'art. 10 modifica il secondo comma, secondo periodo, dell'art. 2370 c.c., inserendo, dopo le parole "due giorni", le parole "non festivi".

Come si apprende dalla Relazione, la modifica è volta a precisare che il termine di due giorni per il deposito dei titoli di legittimazione alla partecipazione all'assemblea nelle società quotate in mercati regolamentati è di due giorni lavorativi, al fine di evitare che, nelle ipotesi in cui tali giorni siano festivi e l'intermediario non possa rilasciare la relativa comunicazione, il termine sia eccessivamente ridotto.

Si è, tuttavia, osservato che tale precisazione risponde solo parzialmente alle esigenze auspiccate, in quanto la qualificazione "giorni non festivi" non è correlata alla operatività del mercato. Sarebbe pertanto più utile che l'espressione "giorni non festivi" venisse sostituita dall'espressione: "giorni di mercato aperto" o "giorni lavorativi".

Art. 11 - Modifiche all'art. 2391 c.c. "Conflitto di interessi"

L'art. 11 del presente decreto introduce, al primo comma, ultimo periodo, dell'art. 2391 c.c. il seguente periodo: "se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile".

L'integrazione è volta a regolamentare l'ipotesi del conflitto di interesse nel caso di una società gestita da un amministratore unico.

A seguito della precisazione correttiva, l'amministratore unico è tenuto a riferire la situazione di incompatibilità alla prima assemblea utile, così da garantire che i soci sappiano che l'amministratore ha agito in conflitto.

Art. 12 - Introduzione dell'art. 2391-bis c.c. "Operazioni con parti correlate"

Come precisato in premessa, l'intervento correttivo è stato utilizzato per inserire, all'interno del codice civile, alcune disposizioni, finalizzate a garantire una migliore trasparenza del mercato.

E' stata, così, introdotta, dopo la norma che regola il conflitto di interesse degli amministratori, una nuova disposizione che disciplina le operazioni con parti correlate.

In forza di tale previsione, gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate saranno obbligati ad adottare, sulla base dei principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino la trasparenza e la correttezza, sia sul piano sostanziale, sia su quello delle procedure, delle attività intraprese con *parti correlate* (cioè con soggetti e enti che abbiano con la società un vincolo non episodico).

Per la definizione di queste operazioni, gli organi amministrativi potranno farsi assistere da esperti indipendenti. Inoltre, nella relazione sulla gestione andranno indicati i principi adottati.

Le regole di comportamento andranno applicate non solo alle operazioni realizzate direttamente dalla società, ma anche a quelle realizzate attraverso le sue controllate.

Un ruolo di primo piano è affidato all'organo di controllo, che avrà il compito di vigilare sulla loro applicazione e osservanza, dedicandogli uno spazio specifico nell'ambito della relazione all'assemblea.



Unione mese

Notiziario mensile

Quanto alla partecipazione di esperti indipendenti, si ritiene opportuna la loro assistenza diretta agli organi di amministrazione nelle singole operazioni, ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, così da evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. Si ritiene che l'eliminazione della locuzione "a tali fini" dall'attuale formulazione della norma possa chiarire che l'intervento dell'esperto indipendente non è, tuttavia, finalizzato all'adozione dei principi, ma alla valutazione dell'operazione da porre in essere.

Art. 13 - Modifiche all'art. 2409- bis c.c. "Membri del consiglio di sorveglianza"

L'art. 13 interviene a modificare il nono comma, lett. c), dell'art. 2409-bis c.c.

Anziché operare un mero rinvio alla lettera c) dell'art. 2399 c.c., che, come noto, regola le cause di ineleggibilità dei sindaci nel collegio sindacale, il legislatore ha preferito formulare, autonomamente, le ipotesi di ineleggibilità alla carica di membro del Consiglio di sorveglianza, nell'ambito del sistema dualistico.

In forza di tale previsione, non possono rivestire la carica di consigliere:

"coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza".

Rispetto alla lettera c) di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c., relativo alle cause di ineleggibilità dei sindaci, scompare:

- il riferimento alle società controllanti (rimangono, infatti, i riferimenti alle controllate e a quelle sottoposte a comune controllo);
- la previsione degli *"altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza"*.

Restano, quindi, a ostacolare l'eleggibilità solo *i rapporti continuativi di consulenza e le prestazioni di opera retribuite*.

Come precisa sul punto la Relazione, l'intervento correttivo elimina il riferimento ai rapporti di natura patrimoniale, che, nell'ambito del sistema dualistico, potrebbe impedire la nomina nel consiglio di sorveglianza dei soci di controllo nella società o in società controllate.

Art. 14 - Modifiche all'art. 2409-terdecies c.c. "Competenze del Consiglio di Sorveglianza"

È stata modificata la formulazione dell'art. 2409-terdecies, lett. f-bis) - introdotta dal Decreto correttivo di febbraio - che, come noto, riconosce al consiglio di sorveglianza il potere di *"deliberare in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società, predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti"*.

La formulazione proposta sostituisce le parole *"ai piani strategici"* con la seguente locuzione: *"alle operazioni strategiche e ai piani"*.

Il riferimento ai *"piani"* - da intendersi come progetti futuri - e non anche a *"operazioni"* - vere attività concrete - dovrebbe riconoscere un maggior ruolo del Consiglio di sorveglianza, chiamato, così, a deliberare in ordine, non solo alle materie contenute nei piani strategici predisposti dal consiglio di gestione, ma relativamente a tutte quelle operazioni che, per il loro carattere strategico, risultano di rilevante interesse per la società.

Art. 15 - Modifiche all'art. 2412 c.c. "Limite all'emissione di obbligazioni"

È stato inserito un comma nuovo all'art. 2412 c.c., che definisce i limiti all'emissione delle obbligazioni (si veda la nostra Circolare n. u3373 del 28 giugno 2004).



Unione mese

Notiziario mensile

Il nuovo comma estende le previsioni sul limite alla emissione e sulla garanzia per l'ipotesi di superamento del predetto limite, contenute, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma della norma in oggetto, anche alle obbligazioni negoziate in Italia, ma emesse all'estero da:

- società italiane;
- società controllate da società italiane;
- società controllanti società italiane.

Il nuovo comma prevede, inoltre, che la negoziazione di tali obbligazioni da parte di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi avvenga, a pena di nullità, mediante consegna di un prospetto informativo, che dovrà contenere le informazioni stabilite dall'autorità di vigilanza del settore, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.

L'estensione dei commi 1 e 2 agli strumenti finanziari emessi all'estero e circolanti in Italia comporta, quindi, che tali strumenti - se negoziati da investitori istituzionali nei confronti di soggetti diversi - circoleranno:

- sempre previa consegna di un prospetto informativo;
- anche con garanzia di solvenza da parte dell'investitore professionale che li trasferisce, nel caso in cui l'emissione delle obbligazione ecceda il limite previsto dal comma 1 (doppio del capitale sociale più riserva legale e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato).

Art. 16 - Modifiche all'art. 2425-bis c.c. "Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri"

L'art. 16 del decreto correttivo aggiunge, all'art. 2425-bis, un nuovo comma in tema di vendita con retrolocazione finanziaria (*sale and lease back*), recependo alcune osservazioni e suggerimenti provenienti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Prevede la nuova disposizione che *"Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione"*.

In tal senso, si è inteso esplicitare il trattamento contabile delle plusvalenze derivanti dalla vendita iniziale del bene alla società di *leasing*. Sul punto, precisa la Relazione che *"(..) in ossequio al principio della prevalenza della funzione economica dell'operazione sull'aspetto formale del contratto e in linea sia con i principi di prudenza e competenza statuiti dall'art. 2423-bis del c.c. che con le previsioni del principio del controllo contabile internazionale sul leasing (IAS n. 17), si è previsto che le plusvalenze derivanti dalla vendita del bene sono iscritte nei conti economici in funzione della durata del contratto di locazione. La ripartizione nel tempo di questo provento dipenderà dalla durata del bene oggetto di retrocessione, in linea con quanto già previsto dai principi contabili nazionali"*.

Art. 17 - Modifiche all'art. 2426 c.c. "Criteri di valutazione"

All'art. 2426, primo comma, numero 8-bis, secondo periodo del codice civile, dopo le parole *"Le immobilizzazioni"*, sono inserite le parole *"materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo"*.

Come si apprende dalla Relazione, nel distinguere tra *"immobilizzazioni"* e *"attivo circolante"*, si enfatizza il rilevante aspetto della differenza tra poste monetarie e non monetarie e si introduce un trattamento contabile rispettoso della sostanza economica del fenomeno, in linea con la prassi contabile europea.



Unione mese

Notiziario mensile

Art. 18 - Modifiche all'art. 2427 "Contenuto della nota integrativa"

All'art. 2427, co. 1, numero 3-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

- a) si è provveduto a inserire i beni materiali nell'ambito delle immobilizzazioni, andando ad aggiungere, dopo la parola "immobilizzazione" le parole "materiali e";
- b) le parole "di durata indeterminata" sono soppresse;
- c) la parola "determinabile" è sostituita dalla parola "rilevante";
- d) le parole "e sugli indicatori di redditività di cui sia data comunicazione" sono soppresse.

Art. 19 - Modifiche all'art. 2441 c.c. "Diritto di opzione"

L'art. 19 apporta modifiche meramente formali all'art. 2441 c.c., prevedendo, al terzo comma, secondo periodo, la sostituzione della parola: "sui" con la parola: "in" e, al sesto comma, ultimo periodo, la sostituzione delle parole "in borsa" con le parole "in mercati regolamentati".

Art. 20 - Modifiche all'art. 2447- *novies* c.c. "Rendiconto finale"

L'art. 20 va a sostituire l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 2447-*ter*, prevedendo che "In tal caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanti compatibili".

La modifica è tesa a precisare che, in ipotesi di insolvenza del patrimonio separato, si applicano le disposizioni sulla liquidazione del patrimonio, al fine di escludere che il patrimonio separato possa essere dichiarato insolvente e fallire autonomamente rispetto alla società che lo ha creato. Come precisa la Relazione, la clausola di compatibilità è stata inserita al solo fine di adeguare la disciplina della liquidazione civile alla peculiarità della struttura del patrimonio destinato.

2.2 Società a responsabilità limitata

Art. 21 - Modifiche all'art. 2468 c.c. "Quote di partecipazione"

L'art. 21 del decreto sopprime l'ultimo periodo dell'art. 2468 c.c., eliminando il riferimento alle ipotesi di pegno, usufrutto e sequestro delle partecipazioni, giacché questo si presenta come una inutile ripetizione di quanto previsto, in via generale, per le medesime fattispecie dall'art. 2471-*bis* c.c.

Art. 22 - Modifiche all'art. 2479-*ter* c.c. "Invalidità delle decisioni dei soci"

L'art. 22 dispone la sostituzione della parola "secondo" con la parola "primo" nell'art. 2479-*ter* c.c., terzo comma, primo periodo. La modifica corregge, in tal senso, l'erroneo rinvio al secondo comma dell'articolo in esame.

2.3 Operazioni straordinarie

Art. 23 - Modifiche all'art. 2506-*bis* c.c. "Progetto di scissione"



Unione mese

Notiziario mensile

L'art. 23 aggiunge all'art. 2504-*bis*, c.c., dopo il secondo periodo del quarto comma, le seguenti parole: *"Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri"*.

Con la modifica, il legislatore ha inteso esplicitare la disciplina dell'avanzo della fusione, analogamente a quanto già fatto per il disavanzo da fusione.

Art. 24 - Modifiche all'art. 2506-*ter* c.c. "Norme applicabili"

L'art. 24 aggiunge all'art. 2506-*ter*, quinto comma, del codice civile, dopo le parole *"2504-*quater*"* la parola *"2505 c.c."*, estendendo alla disciplina della scissione la procedura prevista nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute.

2.4 Società Cooperative

Art. 25 - Modifiche all'art. 2513 c.c. "Criteri per la definizione della prevalenza"

L'articolo in esame aggiunge al primo comma, lett. *b)*, dell'art. 2513 c.c., le seguenti parole: *"e alle altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico"*.

L'intervento estende l'attuale riferimento al solo lavoratore subordinato, contenuto nel rinvio alla lettera B9) dell'art. 2425, primo comma, c.c., a tutte le forme di lavoro previste dalla vigente legislazione, che abbiano un collegamento con l'attuazione del rapporto mutualistico.

Art. 26 - Modifiche all'art. 2525 c.c. "Quote e azioni"

L'art. 26 del codice civile aggiunge, al primo comma dell'art. 2525 c.c., dopo le parole *"venticinque euro né"* le parole *"per le azioni"*.

La formulazione della norma è la seguente: *"Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro"*.

Come si può facilmente comprendere dalla lettura dell'articolo, la modifica è volta a precisare che il valore nominale massimo è relativo alle azioni e non alle quote.

Art. 27 - Modifiche all'art. 2527 c.c. "Requisiti dei soci"

Tale intervento modifica sensibilmente i requisiti per l'ammissione di nuovi soci nell'ambito di una società cooperativa.

In sostituzione dell'attuale secondo comma, che preclude la qualifica di socio a quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, si precisa che *"Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa"*.

La modifica è volta a precisare che oggetto del divieto è l'attività concorrenziale con quella posta in essere dall'impresa cooperativa e non la mera condizione di socio di una cooperativa con oggetto identico o affine.

Art. 28 - Modifiche all'art. 2545-*quinquies* c.c. "Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori"



Unione mese

Notiziario mensile

L'art. 28 apporta all'art. 2545 le seguenti modifiche:

- al secondo comma, secondo periodo, le parole *"Il divieto"* sono sostituite dalle parole *"La disposizione"*.
- dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: *"Le disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati"*.

Con riferimento al comma di nuova introduzione, il legislatore ha inteso espressamente esonerare dal peculiare regime degli utili, indicato dai commi secondo e terzo del presente articolo, le cooperative quotate che, per la loro particolare natura, sono sottoposte ad analoghe previsioni e specifici controlli previsti nel Decreto Legislativo n. 58/98.

Art. 29 - Modifiche all'art. 2545-octies c.c. *"Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente"*

L'art. 29 va a sostituire, al primo periodo del secondo comma dell'art. 2545-octies c.c., le parole *"il bilancio"* con la seguente locuzione *"un bilancio straordinario, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al ministro delle attività produttive"*.

La modifica è tesa a specificare che il bilancio cui la norma fa riferimento è un bilancio straordinario, distinto dal bilancio civilistico ordinario. Relativamente a questo documento, il legislatore richiede una comunicazione al Ministero vigilante, che, nel caso di specie, è quello delle Attività produttive.

Art. 30 - Modifiche all'art. 2545-undecies c.c. *"Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione"*

L'art. 30 del decreto correttivo aggiunge un nuovo ultimo comma all'art. 2545-undecies c.c.

La nuova disposizione prevede che *"L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni"*.

Nel rispetto di maggiori esigenze di trasparenza e garanzia, il legislatore ha aggiunto un ulteriore requisito per la trasformazione, identificato nella avvenuta revisione da parte dell'autorità di vigilanza governativa ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2003 o, in alternativa, nella presentazione della relativa domanda da parte degli amministratori.

Art. 31 - Modifiche all'art. 2545-sexiesdecies c.c. *"Gestione commissariale"*

L'art. 31 apporta modifiche meramente terminologiche all'articolo relativo alla gestione commissariale delle società cooperative, nel caso di loro irregolare funzionamento.

La modifica propone la sostituzione della parola *"governativa"* con la parola *"di vigilanza"*, all'interno dell'intero articolo.

Analogha modifica è disposta dal successivo art. 32, con riferimento all'art. 2545-octiesdecies, che prevede, invece, la revoca dei liquidatori nel caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento delle attività di liquidazione.

3. MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

Il decreto correttivo apporta due modifiche alle nuove disposizioni transitorie e finali di cui al decreto n. 318 del 1942, una relativa all'organo di controllo e una seconda finalizzata a coordinare la nuova disciplina delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari, descritta nel successivo § 4.2.

Art. 33 - Introduzione dell'art. 111-*quaterdecies* del regio decreto n. 318 del 1942



Unione mese

Notiziario mensile

L'art. 33 prevede l'inserimento di una nuova disposizione transitoria, relativa alla disciplina del controllo contabile.

Ai sensi della nuova previsione, *"La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società"*.

Art. 34 - Modifiche all'art. 223-terdecies del regio secreto n. 318 del 1942

L'art. 34 modifica la disciplina transitoria delle banche di credito cooperative e delle banche popolari. Per ragioni di coordinamento con la disciplina sostanziale, si rinvia al prossimo paragrafo la relativa illustrazione.

4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO BANCARIO

4.1 Art. 35 - Introduzione dell'art. 150-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993

Tra le modifiche apportate, il decreto correttivo introduce una nuova disposizione all'interno del testo unico bancario e creditizio, tesa a coordinare la riforma del diritto societario con la disciplina peculiare delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari.

L'analisi della disposizione richiede, preliminarmente, alcune brevi precisazioni.

Come noto, l'art. 5, comma 3, della legge di delega n. 366/2001 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di società cooperative, i consorzi agrari, le banche di credito cooperativo (BCC) e gli istituti della cooperazione bancaria (banche popolari), salva l'emanazione di norme di mero coordinamento.

In forza di tale previsione il secondo comma dell'art. 223-terdecies *disp. trans.* dispone, per consorzi agrari, BCC e banche popolari l'applicazione della norme societarie vigenti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di delega.

Questa situazione ha creato numerose incertezze nella disciplina delle società bancarie italiane, determinando, di fatto, la sopravvivenza del diritto societario anteriore alla riforma.

Al fine di superare questo evidente disfunzione, il decreto correttivo effettua, in applicazione dell'espressa riserva di cui al citato art. 5, co. 3, della Legge di Delega, un coordinamento tra le norme in materia di cooperative, introdotte con la riforma societaria e la regolamentazione cui sono soggette le banche di credito e cooperative, collocata nel testo unico bancario e nelle altre leggi speciali.

In applicazione di tale previsione, l'art. 35 del decreto correttivo in esame introduce, nell'ambito del testo unico bancario, un nuovo articolo che elenca le norme del codice civile che *non* trovano applicazione alle banche di credito cooperativo e alle banche popolari, in ragione della loro specificità in relazione alla materia cooperativa. Questo il contenuto della norma citata.

1. Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è inserito il seguente:

"150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative"

1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346 sesto comma, 2349 secondo comma, 2519 secondo comma, 2513, 2522, 2525 primo, secondo,



Unione mese

Notiziario mensile

terzo e quarto comma, 2526, 2527 secondo e terzo comma, 2528 primo, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538 secondo comma secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540 secondo comma, 2541, 2542 primo, terzo e quinto comma, 2543, 2544 secondo comma primo periodo e terzo comma, 2545-*bis*, 2545-*quater*, 2545-*quinqües*, 2545-*decies*, 2545-*undecies* terzo comma, 2545-*terdecies*, 2545-*quinqüesdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies*.

2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni degli articoli 2512, 2514, 2530 primo comma e 2545-*octies* del codice civile.

3. Alle banche cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati, in caso di rimborso delle azioni del socio uscente, si applica l'articolo 2437-*ter*, terzo comma, del codice civile.

4. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.

5. L'articolo 2545-*octies* del codice civile si applica alle banche di credito cooperativo che non rispettano i requisiti indicati all'articolo 28, comma 2-*bis*.

6. L'articolo 2545-*undecies*, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.

7. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-*sexies* del codice civile.

8. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005".

4.2 Modifiche all'art. 223-*terdecies* del Regio Decreto n. 318 del 1942

Coerentemente con l'intervento di coordinamento della legislazione speciale per le banche di credito cooperativo e per le banche popolari, attuata dal Capo IV del decreto (v. § 4.1), si è reso necessario modificare anche la disciplina transitoria.

L'art. 34 interviene, infatti, sull'art. 223-*terdecies disp. trans.*, sia eliminando il riferimento alla prevalenza, ora superato dalla normativa di coordinamento, sia definendo il regime transitorio applicabile.

Precisata, in maniera chiara, l'applicabilità del nuovo codice civile alle banche di credito e alle banche popolari, trova, pertanto, applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 223-*duodecies disp. trans.*, per le cooperative, con l'opportuna precisazione che, il termine finale per l'adeguamento degli statuti è fissato al 30 giugno 2005, al fine di consentire l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili introdotte dallo stesso decreto correttivo.

La nuova disciplina non trova, invece, applicazione per i consorzi agrari, per i quali, il secondo comma dell'art. 223-*terdecies disp. trans.* continua a operare un rinvio alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 366/01.

Art. 36 - Modifiche all'art. 19 D.Lgs. 385 /1993 "Partecipazione al capitale delle banche"



Unione mese

Notiziario mensile

Dopo il comma ottavo, l'art. 19 del decreto inserisce un nuovo comma che prevede che: *"All'acquisizione del controllo nelle ipotesi previste dagli artt. 2497-septies e 2545-septies del codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6"*.

Come si legge dalla Relazione, il nuovo comma è teso a coordinare la disciplina del "gruppo cooperativo paritetico" e del controllo c.d. "paritetico o orizzontale" dettato nella disciplina dei gruppi con la specifica disciplina delle partecipazioni rilevanti nelle banche.

In tal senso, il comma di nuova introduzione prevede che all'acquisizione del controllo nelle ipotesi previste dall'art. 2497-septies, relativo all'esercizio di attività di direzione e coordinamento sulla base di un contratto, e dall'art. 2545-septies, relativo al gruppo cooperativo paritetico, si applicano le previsioni contenute nei commi 1 e 6 dell'art. 19 del testo bancario, in tema, rispettivamente, di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni o del controllo di una banca e di limiti al rapporto di banca/industria.

La formulazione della norma, tuttavia, rinvia impropriamente al concetto di controllo, di cui agli artt. 2497-septies (si veda la nostra Circolare n. u3876 del 22 luglio 2004) e 2545-septies (si veda la nostra Circolare n. u2345 del 27 aprile 2004) del codice civile, che fanno, invece, riferimento alla direzione e coordinamento.

Art. 37 - Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993

All'art. 24 del Testo Unico Bancario sono apportate le seguenti modificazioni.

a) La rubrica è sostituita dalla seguente *"Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione"*;

b) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis: In caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 19, comma 8-bis, i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie di cui agli articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile non possono essere esercitati".

La modifica è finalizzata a precludere l'esercizio dei diritti derivanti dalle clausole statutarie o dalle convenzioni patrizie che comportano acquisizione del controllo, in caso di mancata autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del testo bancario ovvero della violazione dei divieti in materia di rapporti banca-industria.

Artt. 38 e 39 - Modifiche agli artt. 29 e 33 del D.Lgs. n. 385/1993 "Banche popolari" e "Banche di credito cooperativo"

Gli articoli 38 e 39 introducono una medesima previsione normativa che va a sostituire, rispettivamente, il comma terzo degli artt. 29 e 33 del testo unico bancario, recanti le norme generali applicabili alle banche popolari.

Il comma di nuova introduzione precisa che *"La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali"*.

Questa modifica è tesa a specificare che, per le banche popolari e per le banche di credito cooperativo, la nomina degli organi di amministrazione e di controllo spetta unicamente agli organi sociali, così da coordinare la disciplina delle banche cooperative del TUB con i nuovi sistemi di amministrazione e controllo.



UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Unione mese

Notiziario mensile

Per informazioni: Servizio Fiscale - 035.275.223/221/222/289/216